



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0000085 P-4.22.1

del 08/01/2019



21930981

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e,p.c.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le Politiche europee
Nucleo Guardia di Finanza

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome

Conferenza Stato-Città ed Autonomie
Locali

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni requisiti per i prestatori di servizi di pagamento - COM(2018) 812.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Roma

UFFICIO LEGISLATIVO – FINANZE

Al Dipartimento per le Politiche Europee
- Servizio informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

e, p.c.,

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Economia

**Al Ministero degli Affari Esteri ed alla
Cooperazione Internazionale**
- Nucleo di valutazione degli atti UE

Loro Sedi

Oggetto: Invio relazione COM.

Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni requisiti per i prestatori di servizi di pagamento.

- Codice del Consiglio: 15508/2018
- Codice della proposta: COM(2018) 812
- Codice interistituzionale: 2018/0412 (CNS)

Con riferimento alla questione di cui all'oggetto, si trasmette, in qualità di Amministrazione con competenza prevalente, la relazione prevista dall'art. 6, comma 4, della Legge n. 234 del 2012.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(documento firmato digitalmente)

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni requisiti per i prestatori di servizi a pagamento.

- **Codice della proposta:** COM(2018) 812 final
- **Codice interistituzionale** 2018/0412(CNS)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

Premessa: finalità e contesto

La proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni requisiti per i prestatori di servizi di pagamento fa seguito, insieme alla proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA, all'impegno assunto dalla Commissione europea nell'ottobre 2017¹, volto ad indirizzare la capacità amministrativa delle autorità fiscali verso la lotta contro le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico, migliorando anche la cooperazione con terzi.

La proposta in esame mira a migliorare i controlli antifrode da parte degli Stati membri, rafforzando la cooperazione tra autorità fiscali e prestatori di servizi di pagamento, soprattutto nel contesto attuale caratterizzato da una progressiva crescita del commercio elettronico, che se, da una parte, facilita la cessione di beni e la prestazione di servizi transfrontaliere ai consumatori finali degli Stati membri, dall'altra parte, pone nuove sfide per il rispetto degli obblighi in materia di IVA.

Negli ultimi anni il commercio elettronico ha sperimentato un discreto sviluppo e le imprese hanno modificato i propri modelli commerciali per vendere i propri prodotti senza la necessità di una presenza commerciale fisica, favorendo in tal modo, comportamenti fraudolenti.

A fronte di questa situazione, la maggior parte delle autorità fiscali non dispone di adeguati strumenti di informazione per quantificare le frodi in questo specifico settore e potrebbe diventare un vero problema sapere a quale Stato membro indirizzare la richiesta di cooperazione amministrativa. Pertanto, tale proposta mira a risolvere il problema delle frodi in materia di IVA nel commercio elettronico rafforzando la cooperazione tra autorità fiscali e prestatori di servizi di pagamento.

Nella dichiarazione inserita nel verbale di adozione della Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio,

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo - Seguito del piano d'azione sull'IVA — Verso uno spazio unico europeo dell'IVA — Il momento di agire (COM (2017) 566 final), punto 2.1.1, pagina 3. Si veda anche il punto 6 del documento 20 measures to tackle the VAT gap (20 misure per la lotta contro il divario dell'IVA), allegato del piano d'azione sull'IVA, disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/2016-03_20_measures_en.pdf

del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (d'ora innanzi Direttiva sull'IVA nel commercio elettronico), lo stesso Consiglio ha auspicato la necessità di intensificare gli strumenti di lotta contro le frodi. L'attuale iniziativa integra e prepara il terreno per l'armoniosa applicazione delle nuove misure introdotte con la Direttiva sull'IVA nel commercio elettronico nel contesto della strategia della Commissione per il mercato unico digitale².

In particolare la Direttiva sull'IVA nel commercio elettronico ha introdotto nuovi obblighi in materia di IVA per le vendite online e una serie di misure volte a semplificare gli obblighi in materia di IVA delle imprese su prestazioni di servizi, vendite a distanza di beni e importazioni, compresi l'identificazione elettronica ai fini IVA e il pagamento dell'IVA mediante lo sportello unico.

In questo contesto le autorità fiscali dovranno individuare e controllare le imprese fraudolente. Tuttavia, come ha evidenziato la Corte dei Conti europea³, la legislazione in materia di IVA nel commercio elettronico si basa essenzialmente sulla disponibilità delle imprese a identificarsi volontariamente e a pagare l'IVA dovuta. Pertanto, se le semplificazioni previste dalla direttiva sull'IVA nel commercio elettronico non sono accompagnate da misure antifrode, gli autori delle frodi saranno poco incentivati a modificare il loro atteggiamento e a cominciare a rispettare gli obblighi in materia di IVA.

In definitiva, il buon esito delle misure volte a garantire l'osservanza degli obblighi nel commercio elettronico dipende anche dall'efficacia delle misure antifrode, da adottare parallelamente all'interno dell'attuale quadro giuridico per la cooperazione amministrativa.

Inoltre, occorre tenere conto nella valutazione della proposta in esame che, in base alla citata Direttiva (UE) 2017/2455, è considerato luogo di cessione delle vendite a distanza intracomunitarie di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente; luogo di cessione delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi in uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente il luogo in cui i beni si trovano al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente; infine, è considerato luogo di cessione delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente il luogo situato in tale Stato membro, purché l'IVA su tali beni sia dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4 della citata Direttiva.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

² Attuazione della strategia per il mercato unico digitale (COM(2017) 228 final del 10.5.2017) cfr.:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1496330315823&uri=CELEX:52017DC0228>

³ Corte dei conti europea, Background Paper, Collection of VAT and customs duties on cross-border e-commerce (Documento esplicativo, Riscossione dell'IVA e dei dazi doganali nel commercio elettronico transfrontaliero), luglio 2018.

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La base giuridica della presente proposta è rappresentata dall'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in base al quale è il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo la procedura legislativa speciale, e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, ad adottare le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta nella misura in cui tale armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato unico ed evitare le distorsioni di concorrenza.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE in virtù del quale l'Unione può intervenire soltanto se gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle azioni in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

L'attuale direttiva IVA si inserisce in un contesto in cui le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico sono comuni in tutti gli Stati membri, i quali non possiedono, a loro volta, gli strumenti utili volti ad contrastare le frodi in questo settore.

Difatti, gli Stati membri, da soli, non sono in grado di ottenere da terzi, ad esempio dai prestatori di servizi di pagamento, le informazioni necessarie a controllare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi transfrontaliere ai fini dell'IVA, ad assicurare che le norme in materia di IVA nel commercio elettronico (recentemente modificate dalla Direttiva sull'IVA nel commercio elettronico) vengano applicate correttamente e a lottare contro le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico.

Pertanto la cooperazione tra Stati membri risulta essenziale e qualsiasi iniziativa volta ad introdurre nuovi strumenti di cooperazione su questo problema deve prevedere una proposta di modifica da parte della Commissione della Direttiva IVA.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del TUE in virtù del quale il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati.

In particolare, la proposta in esame dovrebbe consentire alle autorità fiscali di ottenere le informazioni e le risorse necessarie a individuare le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico e di riscuotere l'IVA addizionale.

È conforme al principio di proporzionalità anche l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di conservare la documentazione da inviare alle autorità fiscali, in quanto saranno tenuti a tenere una documentazione relativa ai dati già a loro disposizione per effettuare le operazioni di pagamento.

Inoltre, la lotta alle frodi in materia di IVA costituisce un importante obiettivo di interesse pubblico dell'Unione e degli Stati membri.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La proposta in oggetto, è stata pubblicata il 12 dicembre 2018. L'interesse nazionale ad una maggiore attenzione alla lotta alle frodi in materia di IVA nel commercio elettronico risulta rilevante, quale completamento della Direttiva sull'IVA nel commercio elettronico. Su questo aspetto, il sottogruppo e-commerce, nel quadro dell'EU VAT Forum, consesso volontario che riunisce rappresentanti degli Stati membri e degli operatori economici, ha affermato che esistono delle caratteristiche specifiche possedute dagli operatori di questo settore: luogo virtuale dove effettuare le transazioni, servizi di pagamento, attività di spedizione e consegna dei beni. L'elemento rilevante riguarda il problema di individuare il luogo giusto di tassazione delle attività del settore in modo da garantire al contempo controlli efficienti. La proposta del sottogruppo riguarda la necessità di predisporre un intervento a livello europeo al fine di armonizzare i dati richiesti sui pagamenti e sui requisiti necessari da rispettare.

La proposta in oggetto è il risultato di diversi lavori preparatori, tra cui una valutazione del regolamento (UE) n. 904/2010 e una consultazione pubblica mirata rivolta alle autorità fiscali e alle imprese, di 4 settimane⁴. I risultati della consultazione hanno confermato che tutti i portatori di interessi considerano le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico un notevole problema. Le imprese hanno evidenziato che le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico danneggiano le aziende oneste creando distorsioni della concorrenza. Sia le autorità fiscali che le imprese in generale hanno confermato che le autorità fiscali hanno bisogno di informazioni sui pagamenti per combattere le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico. Un sistema centralizzato a livello dell'UE per la raccolta e lo scambio di informazioni sui pagamenti rilevanti ai fini dell'IVA è stato considerato lo strumento più vantaggioso in termini di costi.

Negli Stati membri, la perdita totale di gettito IVA sulle cessioni transfrontaliere di beni è stimata in 5 miliardi di EUR l'anno⁵. Sono state segnalate frodi a danno dell'IVA anche nelle prestazioni transfrontaliere di servizi, in particolare televisione online e giochi digitali⁶. Tale frode è stata documentata dall'Europol e dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale nell'ultima relazione dell'Europol sulla distribuzione illegale di trasmissioni televisive e sulla relativa vendita di accessi⁷.

⁴ La Commissione ha anche pubblicato la tabella di marcia congiunta/valutazione d'impatto iniziale (cfr: http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-899238_it) Exchange of VAT-relevant payment data (Scambio dei dati di pagamento rilevanti ai fini dell'IVA), consentendo un primo feedback sull'iniziativa. Durante il periodo di feedback, dal 15 febbraio 2018 al 15 marzo 2018, la Commissione ha ricevuto solo tre risposte. Due sostenevano l'iniziativa, mentre la terza non era correlata al contenuto di quest'ultima.

⁵ Si veda la proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 2006/112/CE e la Direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (COM(2016) 757 final).

⁶ *The amount of illegal TV broadcasting in Latvia in 2015* (Nelegālās maksas TV apraides apjoms Latvijā 2015, Numero di trasmissioni TV illegali in Lettonia nel 2015), Stockholm school of economics, consultabile all'indirizzo: https://www.researchgate.net/profile/Arnis_Sauka/publication/303382487_Nelegalas_maksas_TV_apraides_apjoms_Latvija_2015/links/573f5c7408ae298602e8f2f2.pdf

⁷ Europol e Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale: Relazione 2017 sullo stato attuale della

Tali perdite di gettito di IVA, destinate ad aumentare parallelamente all'espansione del commercio elettronico, evidenziano l'urgente necessità di intervenire per combattere le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico.

La mancanza di strumenti e fonti di informazione per quantificare le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico da parte della maggior parte delle autorità fiscali consente alle imprese disoneste di occultare la propria identità dietro un nome di dominio. Anche quando un'autorità fiscale è a conoscenza dell'esistenza di un determinato negozio online, spesso la vera identità dell'impresa, la sua reale localizzazione o il suo fatturato in tale Stato membro rimangono ignoti. Ciò rende notevolmente difficoltoso per le autorità fiscali avviare un'indagine o una cooperazione amministrativa a livello UE o internazionale.

Tra l'altro, occorre considerare che molto probabilmente gli Stati membri di consumo, in cui l'IVA è dovuta, non hanno documenti o informazioni per avviare un accertamento, in quanto i consumatori finali non hanno alcun obbligo di conservare la documentazione dei propri acquisti online. D'altra parte, sarebbe eccessivo ricorrere sistematicamente ai consumatori finali per indagare sulle frodi in materia di IVA commesse dal venditore.

Utili elementi di informazione possono, invece, essere acquisiti rafforzando la cooperazione tra autorità fiscali e prestatori di servizi di pagamento. Ciò in considerazione del fatto che negli ultimi anni oltre il 90 % degli acquisti online degli acquirenti europei è stato effettuato mediante bonifici, addebiti diretti in conto e pagamenti con carte, ossia attraverso un intermediario che interviene nell'operazione (un prestatore di servizi di pagamento), tendenza che proseguirà anche in futuro. Il terzo che detiene le informazioni sui pagamenti può quindi fornire alle autorità fiscali un quadro completo degli acquisti online per aiutarle a svolgere correttamente il loro compito di monitoraggio della conformità agli obblighi in materia di IVA relativamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi nel commercio elettronico. L'esperienza degli Stati membri che già collaborano con i prestatori di servizi di pagamento a livello nazionale ha dimostrato che la cooperazione con questi ultimi produce risultati tangibili nella lotta contro le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico. Anche alcuni paesi terzi utilizzano le informazioni sui pagamenti come strumento per individuare gli operatori inadempienti unitamente a regimi di riscossione semplificati per le cessioni B2C transfrontaliere di beni simili al sistema UE.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

La proposta mira a risolvere il problema delle frodi di IVA nel commercio elettronico rafforzando la cooperazione tra autorità fiscali e prestatori di servizi di pagamento.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Le prospettive negoziali della proposta sono positive per la coerenza del contesto in cui si inserisce. La proposta in esame, infatti, integra l'attuale quadro normativo sull'IVA recentemente modificato dalla Direttiva sull'IVA nel commercio elettronico, nel contesto della strategia della Commissione per il mercato unico digitale. Inoltre tale iniziativa rafforza il quadro di cooperazione amministrativa per combattere al meglio le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico e

ristabilire condizioni di concorrenza, integrando le modifiche apportate dal Regolamento (UE) 2018/1541 del Consiglio del 2 ottobre 2018 che modifica i regolamenti (UE) n. 904/2010 e (UE) 2017/2454 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto.

Nello specifico, la proposta in esame introduce un nuovo obbligo di conservazione della durata di due anni della documentazione per i prestatori di servizi di pagamento al ricorrere di determinate condizioni, consistenti nel trasferimento di fondi a favore dei beneficiari (o dei prestatori di servizi di pagamento che agiscono per conto dei beneficiari) e nella localizzazione del pagatore in uno degli Stati membri. È previsto, inoltre, un massimale al numero di pagamenti transfrontalieri ricevuti da un beneficiario. Solo quando l'importo totale dei pagamenti ricevuti da un determinato beneficiario supera il massimale di 25 pagamenti in un trimestre civile (che è anche il periodo di riferimento per i prestatori di servizi di pagamento), il prestatore di servizi di pagamento dovrà tenere la documentazione relativa a tale beneficiario a disposizione delle autorità fiscali.

La protezione dei dati non è stata considerata un ostacolo alla raccolta e allo scambio di informazioni sui pagamenti, purché i dati personali dei pagatori vengano trattati alle condizioni previste dal regolamento generale sulla protezione dei dati.

La Presidenza romena entrante considera la proposta come una priorità del suo semestre.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La Commissione prevede che i costi di investimento che dovranno essere sostenuti sia a livello nazionale che europeo saranno ampiamente compensati dall'aumento del gettito IVA.

Nel 2017 le vendite B2C online hanno rappresentato circa 600 miliardi di euro. Pertanto, supponendo che le autorità fiscali siano in grado di accertare una perdita di gettito IVA pari all'1 % di tale fatturato, la Commissione prevede che a livello di Unione europea si otterrebbero fino a 1,2 miliardi di EUR di IVA. Anche considerando un recupero solo parziale dell'IVA accertata, gli importi previsti sarebbero di gran lunga superiori ai costi generali di gestione dell'iniziativa. Inoltre, in seguito all'aumento della riscossione dell'IVA si prevede una diminuzione del divario dell'IVA nel settore del commercio elettronico.

I costi di questa iniziativa saranno ripartiti in diversi anni a partire dal 2019. La prima parte di tali costi (fino al 2020) sarà coperta dagli stanziamenti esistenti nell'attuale programma Fiscalis 2020. Tuttavia la maggior parte dei costi sarà sostenuta dopo il 2020. Tenendo conto dei costi massimi sostenuti dalla Commissione, l'incidenza sul bilancio è stata stimata in un costo una tantum di 11,8 milioni di euro per l'istituzione del sistema e in costi annuali di esercizio pari a 4,5 milioni di euro, una volta che il sistema sarà pienamente operativo. È stato stimato che tali costi di esercizio decorreranno solo dal 2022, una volta che il sistema diventerà operativo. Il loro impatto sul bilancio è stato calcolato su un periodo di cinque anni per un totale (compreso il costo una tantum) di 34,3 milioni di EUR necessari a istituire e a gestire il sistema fino al 2027.

Con riguardo alle valutazioni d'impatto nazionale, trattandosi di proposta prevalentemente relativa a questioni amministrative e procedurali, non si formulano osservazioni in merito, anche se si può ragionevolmente ritenere che le misure e gli obblighi di informazione e documentazione previsti in chiave antifrode potranno contribuire ad ottenere un recupero di gettito IVA.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La disciplina proposta, relativa ai prestatori di servizi di pagamento, dovrà essere opportunamente coordinata con la vigente normativa nazionale e unionale rilevante in tale ambito.

Per quanto concerne la normativa domestica, diversi obblighi ed adempimenti gravanti sui prestatori dei servizi di pagamento sono già previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, in base al quale le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

Con riferimento ai prestatori dei servizi di pagamento, la proposta di Direttiva qui in esame, per individuare il luogo di effettuazione della operazione tiene in considerazione l'IBAN del conto di pagamento del pagatore/ beneficiario ovvero il BIC o altro codice identificativo che individua, senza ambiguità, il prestatore dei servizi di pagamento. Avendo la proposta la finalità di introdurre norme condivise e univoche per l'individuazione del giusto luogo di tassazione è necessario coordinare le previsioni suesposte con le regole di territorialità ai fini IVA delle operazioni di commercio elettronico disciplinate dalla Direttiva (UE) 2017/2455, le cui disposizioni sono da recepire entro il 31 dicembre 2020 (vedi supra, in Premessa).

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

In base alla normativa vigente la proposta di direttiva non rileva ai fini delle competenze regionali e delle autonomie locali

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

L'attuazione della proposta di direttiva richiede l'implementazione delle procedure per la gestione e dello scambio delle informazioni

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La proposta di direttiva non comporta ulteriori adempimenti per i cittadini e per le imprese che effettuano commercio elettronico. Sono previsti adempimenti ulteriori solo a carico dei soggetti che effettuano servizi di pagamento

Altro

--

TABELLA DI CORRISPONDENZA
Articolo 6, comma 5, L. 234/2012

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione Europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
	7 del dPR n. 605/1972	L'art. 7 del 7 del dPR n. 605/1972 prevede che le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario

		<p>inferiore a 1.500 euro. l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonchè la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archivate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.</p> <p>Potrebbe rendersi necessario coordinare gli oneri di comunicazione all'anagrafe tributaria previsti dall'ordinamento interno (articolo 7 del dpr n. 605 del 1973) con gli obblighi che che il progetto di atto legislativo dell'Unione Europea, per contrastare le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico, intende porre a carico dei soggetti che effettuano servizi di pagamento</p>